

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29193 del 6 luglio 2021 (dep. 26 luglio 2021), ha ribadito l'ormai consolidato e incontrastato principio secondo cui il dolo del reato di evasione è generico ed è, pertanto, integrato a prescindere dai motivi o dallo scopo dell'agire.

Nel caso di specie, l'imputato si è allontanato dal domicilio in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti e si recato rapidamente presso la Caserma dei Carabinieri, con ciò non intendendo sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine.

Ebbene, la Suprema Corte ha spiegato che anche di recente, in un caso sovrapponibile a quello in esame (in cui l'imputato si era allontanato dal domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l'insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere), è stato affermato che integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio (Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 36518; Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 52496).

I precedenti invocati dalla difesa, secondo i giudici di legittimità, si riferiscono comunque a situazioni difformi da quelle poste alla loro attenzione atteso che, in un caso, la condotta di evasione verso la Stazione dei Carabinieri - per la via più diretta - era giustificata da una situazione di convivenza con i familiari insostenibile (Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2013, n. 25583), non sussistente; in un altro caso, l'agente si era allontanato dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere (Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 44595), situazione anche questa difforme da quella *sub iudice*.

Irrilevante, conclude la Suprema Corte, ad escludere il reato di cui all'art. 385 c.p. sul piano dell'imputabilità e dell'elemento soggettivo del reato, tanto la condizione di alterazione psicofisica dovuta allo stato di tossicodipendenza volontariamente procurato, così come si evince pianamente dal disposto dell'art. 93 c.p.; quanto la crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente (Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 45068).

## Riferimenti Normativi:

- art. 42 c.p.
- art. 93 c.p.
- art. 385 c.p.